

## DELIBERAZIONE N. XII/ 5595

## SEDUTA DEL 30/12/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente  
ALESSANDRO BEDUSCHI  
GUIDO BERTOLASO  
FRANCESCA CARUSO  
GIANLUCA COMAZZI  
ALESSANDRO FERMI  
PAOLO FRANCO  
GUIDO GUIDESI  
ROMANO MARIA LA RUSSA  
ELENA LUCCHINI  
FRANCO LUCENTE  
GIORGIO MAIONE  
DEBORA MASSARI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI  
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (CSR)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

I Dirigenti Rita Cristina De Ponti



**VISTI** i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e s.m.i.;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti articoli del Reg. (UE) 2021/2115:

- art. 104, secondo cui ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali e qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, questi devono essere coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107;
- art. 107, secondo cui il piano strategico della PAC è suddiviso in sezioni con i seguenti contenuti: a) la valutazione delle esigenze; b) la strategia di intervento; c) gli elementi comuni a più interventi; d) gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia; e) i piani dei target finali e i piani finanziari; f) il sistema di governance e di coordinamento; g) gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC; h) qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale;



- art. 101 paragrafo 3 comma b, secondo cui le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare i piani strategici della PAC conformemente all'articolo 119, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli articoli 87, 88, 89, 90, da 92 a 98 e 102, e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare dell'articolo 32, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale;
- art. 118, relativo all'approvazione del piano strategico della PAC, il quale al comma 1 prevede che "Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entro il 1° gennaio 2022";
- art. 119 comma 2, secondo cui "Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati";
- art. 119 comma 9, secondo cui "In deroga ai paragrafi da 2 a 8, 10 e 11 dello stesso articolo, gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo";
- art. 123, relativo alla Autorità di Gestione che al comma 1 stabilisce: "Ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC";

**RICHIAMATO**, inoltre, il quesito del Belgio ARES(2024)3222905 riguardante la corretta interpretazione di quanto indicato all'art. 101 par. 3 del Reg. (UE) 2021/2115, in base al quale non è necessaria alcuna modifica del Piano Strategico della PAC per il trasferimento di risorse da un intervento ad un altro all'interno della stessa tipologia, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni elencate dal suddetto articolo;

**PRESO ATTO** della risposta ARES(2024)445697 fornita dalla Commissione Europea che conferma la flessibilità data dall'art. 101 par. 3 del Reg. (UE) 2021/2115, che



consente di trasferire risorse da un intervento ad un altro all'interno della stessa tipologia, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni elencate dal suddetto articolo;

**VISTO** il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025;

**VISTA** la D.G.R. n. 7370 del 21 novembre 2022, che approva il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e relativi allegati, come da ultimo modificato con D.G.R. n. 5293 del 10 novembre 2025;

**CONSIDERATO** che la Commissione Europea ha approvato l'Emendamento (E5) del PSP con Decisione di esecuzione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che recepisce, tra l'altro, la notifica (N8), trasmessa con nota n. 0327554 del 15 luglio 2025 dal MASAF;

**PRESO ATTO**, inoltre, degli esiti della seduta plenaria del CMR del 5 novembre 2025, relativi alle proposte di modifica del CSR e del PSP, comunicati dall'Autorità di Gestione Regionale del CSR all'ADGN in data 13 novembre 2025, per i seguiti di competenza;

**CONSIDERATO** che:

- è in corso di approvazione, da parte della Commissione Europea, la proposta di modifica del PSP vigente (versione 6.1) notificata dal MASAF con l'Emendamento (E6) in data 16 novembre 2025;
- le modifiche riguardano aspetti sia formali sia attinenti alla migliore specificazione di alcuni elementi al fine di rendere più efficace l'attuazione del CSR;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione della modifica del CSR allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), nelle more dell'approvazione dell'emendamento E6 del PSP da parte della Commissione Europea;

**RITENUTO** di riservarsi di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che saranno necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea al PSP e di approvare la versione definitiva del CSR, che recepisce le eventuali modifiche e integrazioni intercorrenti, ad esito dell'approvazione da parte dell'organo comunitario del PSP stesso;



**RegioneLombardia**  
LA GIUNTA

**VISTA** la l.r. n.20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

**ALL'UNANIMITÀ** dei voti, espressi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

Recepite le premesse,

1. di approvare la modifica del CSR allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), nelle more dell'approvazione dell'emendamento E6 del PSP da parte della Commissione Europea;
2. di riservarsi di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che saranno necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea al PSP e di approvare la versione definitiva del CSR a seguito dell'approvazione da parte dell'organo comunitario del PSP stesso;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e la pubblicazione degli allegati A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 data la loro corposità, sul sito della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale>;
4. di inviare al MASAF il CSR (allegato A) ed i relativi allegati (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) per la pubblicazione sui siti nazionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.